

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

33.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINACCI

#### INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1257, recante norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'Autorità in materia di generi alimentari di prima necessità. ( <i>Modificato dal Senato</i> ) (1775-B) . . . . .	410	
FODALE, <i>Relatore</i> .		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (1922) . . . . .	410	
PETRONE, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE.		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 645, riguardante disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia (2054) . . . . .	412	
GIANTURCO, <i>Relatore</i> .		
Disposizioni relative al personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie. ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (2142) . . . . .	412	
MACARINI CARMIGNANI, <i>Relatore</i> .		
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):		
Norme penali per l'illecito allontanamento dal servizio (presso gli stabilimenti statali o privati mobilitati di produzione per la guerra (2145) . . . . .	413	
PRESIDENTE.		
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		
Provvedimenti per le fusioni di società commerciali (2146) . . . . .	413	
BACCI, <i>Relatore</i> .		
Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione ed al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) (2147) . . . . .	414	
FERME, <i>Relatore</i> - PETRONE, PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato</i> , FODALE, PRESIDENTE.		
<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:</b> ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) . . . . .	417	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> .		

La riunione comincia alle 12.10.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, Putzolu).

PRESIDENTE comunica che sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali: Foraboschi e Livoti; sono in congedo i Consiglieri nazionali: De Marsico, Maggi Carlo Maria e Terzi.

Constata che la Commissione è in numero legale.

SALERNO, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1257, recante norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'Autorità in materia di generi alimentari di prima necessità. (Modificato dal Senato). (1175-B)**

FODALE, *Relatore*, osserva che il disegno di legge, che ritorna emendato dalla Commissione del Senato, presenta una nuova formulazione, ma sostanzialmente riproduce ciò che ebbe ad emergere, circa il merito, nella discussione avvenuta in questa Commissione legislativa.

La Commissione infatti ricorderà che nella prima discussione del provvedimento fu avvertita una certa discrepanza tra la formulazione e le conseguenze relativamente agli effetti derivanti dall'accertamento di un illecito penale nei confronti del compratore che vanta il diritto alla restituzione della parte di prezzo pagato eccedente il limite determinato dalla pubblica autorità.

La Commissione ricorderà altresì come da parte del suo Presidente, del camerata Bacci e del camerata Madia, si sostenne la necessità, in relazione anche all'orientamento della giurisprudenza del Supremo Collegio, di affermare il principio che l'azione del compratore per la restituzione dell'eccedenza del prezzo eventualmente pagato non compete qualora il compratore stesso abbia, per il fatto stesso, riportato una condanna penale. Il Senato ha concretato nell'articolo 2 del nuovo testo ciò che era rimasto nei lavori preparatorii della nostra Commissione allo stato di considerazione e di voto. L'articolo 2 del testo approvato dal Senato precisa infatti che « Il compratore ha azione per la restituzione dell'eccedenza del prezzo eventualmente pagato, eccetto il caso che per il fatto abbia riportato condanna penale ». È indubbiamente questa l'innovazione sostanziale più importante portata dal Senato al disegno di legge: essa non è che la traduzione in termini legislativi di quanto fu affermato nella discussione della Commissione della Camera e merita pertanto di essere pienamente approvata.

Per quanto si riferisce all'articolo 1, il Senato ha voluto che si richiamasse nel suo contesto l'articolo 1339 del Codice civile. Gli piace ricordare che la discussione alla Camera avvenne il 13 aprile 1942-XX, epoca in cui non era ancora possibile richiamare articoli del nuovo Codice civile, entrato in vigore il 21 aprile successivo. Deve peraltro ricordare,

ad onore della diligenza con cui la Commissione legislativa della giustizia della Camera svolge i propri lavori, che nella relazione e nella discussione fu allora rilevato che la norma dello stesso articolo 1 rappresentava la estensione di un principio che, limitato al campo dei rapporti di lavoro, si veniva estendendo a tutta la materia delle obbligazioni. Anche la modifica apportata dal Senato all'articolo 1 merita pertanto piena approvazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con le modificazioni apportate dal Senato.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni. (1922)**

PETRONE, *Relatore*, ricorda che le requisizioni dei beni mobili ed immobili nei casi in cui viga la legge di guerra, od in caso di mobilitazione generale, o parziale, ed infine nei casi in cui con decreto del Capo del Governo lo si ritenga necessario, sono state disciplinate con il Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, che precisa l'oggetto nonché le formalità e la procedura delle requisizioni militari e civili; a detto provvedimento legislativo hanno fatto seguito il Regio decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, e il regolamento dello stesso (emanato in base all'articolo 78 del precitato decreto del 1940-XVIII), con i quali è stato costituito il Comitato giurisdizionale centrale per le controversie relative alla applicazione delle norme per la disciplina delle requisizioni e ne è stato disciplinato il funzionamento.

La requisizione dei quadrupedi e di veicoli nonché quella del legname di abete rosso hanno avuto una diversa disciplina legislativa. Così sono state raccolte in testo unico e approvate col Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452 (al quale ha fatto seguito l'apposito regolamento di esecuzione approvato con Regio decreto 11 novembre 1927-VI, n. 2598) le leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina e per i casi di mobilitazione, di imminenza di mobilitazione, e di urgente necessità.

Le requisizioni da parte delle autorità civili di mezzi di trasporto e di quadrupedi per

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

esigenze di pubblico interesse sono state invece regolate con Regio decreto 19 luglio 1940-XVIII, n. 1265. Infine la precettazione e la requisizione di piante e di legname di abete rosso per l'approvvigionamento delle industrie nazionali specializzate sono state regolate con Regio decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 891, convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, numero 492. In conformità a quanto già disposto per le requisizioni dei beni mobili e immobili, di cui al citato decreto del 1940-XVIII, n. 1741, la competenza del Comitato giurisdizionale centrale (costituito con il citato decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688) è stata estesa con Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, alle requisizioni militari e civili dei quadrupedi e veicoli nonchè alle precettazioni e requisizioni del legname di abete rosso di cui ai citati provvedimenti legislativi del 1926-IV, n. 452, del 1927-VI, n. 2598, del 1939-XVII, n. 492, e del 1940-XVIII, n. 1265.

Con il presente disegno di legge si intende appunto convertire in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670. Tale provvedimento precisa all'articolo 1 la competenza che si affida al Comitato giurisdizionale centrale; all'articolo 2 riporta una disposizione transitoria riguardante le controversie non ancora definite dalle Commissioni provinciali all'atto dell'entrata in vigore del decreto stesso, ed all'articolo 3 fissa i termini di ricorso per le requisizioni effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto.

Dall'attività pratica che svolge il Comitato è risultato che la distribuzione tra requisizioni in genere, di cui al Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741, e le specifiche requisizioni di legname di abete rosso di cui al Regio decreto 17 marzo 1938-XVI, n. 891, può creare ed ha creato equivoci nella competenza del Comitato giurisdizionale centrale nei riguardi sia delle requisizioni in genere per il tempo di guerra che delle requisizioni dei tagli di boschi e del legname, nonchè del carbone vegetale, la requisizione del quale è regolata con apposito e successivo provvedimento (Regio decreto 2 gennaio 1941-XIX, convertito nella legge 18 aprile 1941-XIX, n. 469).

Occorrerebbe, quindi, che l'articolo 1, del decreto in esame stabilisse che la competenza del Comitato giurisdizionale centrale comprendesse tutte le controversie in materia di requisizioni prevedute dalle leggi speciali nel tempo di guerra e quindi anche le requisizioni dei boschi, dei tagli di boschi, del legname e del carbone vegetale.

Naturalmente dovrebbero essere escluse dalla competenza del Comitato le requisizioni

del naviglio mercantile di cui alla legge del 13 luglio 1939-XVII, n. 1154, per le quali vige una procedura del tutto speciale.

Opportunamente, quindi, il Governo ha proposto, completando così anche la proposta avanzata dal camerata Ventrella, che all'articolo 1 del disegno di legge in esame venga sostituito un nuovo testo che consideri genericamente tutte le controversie relative a requisizioni nel tempo di guerra a causa di questa.

Propone pertanto di approvare la conversione in legge del decreto-legge con la modifica proposta dal Governo all'articolo 1 del decreto stesso.

PRESIDENTE comunica che, come ha ricordato il Relatore, il Governo ha proposto di sostituire l'articolo 1 del decreto-legge, il quale dice:

« Sono attribuite alla competenza del Comitato giurisdizionale centrale, istituito con Regio decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, le controversie:

a) in materia di requisizione dei quadrupedi e veicoli per le Forze armate dello Stato, di cui al testo unico, approvato con Regio decreto 31 gennaio 1926-IV, n. 452, e successive modificazioni;

b) in materia di precettazione e requisizione piante e legnami di abete rosso per l'approvvigionamento dell'industria nazionale specializzata, di cui al Regio decreto-legge 17 marzo 1938-XVI, n. 891, convertito nella legge 24 febbraio 1939-XVII, n. 492;

c) in materia di requisizione, da parte dell'autorità civile, di mezzi di trasporto e di quadrupedi per esigenze di pubblico interesse, di cui al Regio decreto 19 luglio 1940-XVIII, n. 1265.

« Si osservano nelle predette controversie le forme e i termini prescritti dal Regio decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741 e 21 giugno 1941-XIX, n. 688 ».

L'emendamento sostitutivo, invece, dice:

« È devoluta alla competenza del Comitato giurisdizionale centrale istituito con Regio decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, la cognizione di tutte le controversie relative a requisizioni eseguite nel Regno, durante lo stato di guerra e a causa della guerra, per quanto riguarda sia la legittimità del provvedimento, sia la determinazione del prezzo e delle indennità.

« Per il procedimento si osservano le forme e i termini prescritti dai Regi decreti 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741 e 21 giugno 1941-XIX, n. 688.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Sono eccettuate le controversie in materia di requisizione del naviglio mercantile, regolate dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154 ».

Comunica altresì che anche il camerata Ventrella ha proposto un emendamento all'articolo 1 del decreto-legge, inteso ad aggiungere, dopo la lettera c), le seguenti:

d) in materia di requisizione di legname, legna e carbone vegetale per le Forze armate dello Stato, gli stabilimenti ausiliari e gli usi civili, di cui al Regio decreto-legge 18 agosto 1941-XIX, n. 1408;

e) in materia di requisizioni di legno di castagno per le fabbriche di estratti tannici, di cui al Regio decreto-legge 18 agosto 1941-XIX, n. 1408;

f) in materia di intimazioni e requisizioni di legname e carbone vegetale, di cui ai Regi decreti-legge 2 gennaio 1941-XIX, n. 1 e 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184 ».

Fa notare che l'emendamento proposto dal Governo, giusta il rilievo fatto dal Relatore, completa ed assorbe quello presentato dal camerata Ventrella. Con l'approvazione del primo, cadrebbe quindi il secondo.

Pone a partito l'emendamento proposto dal Governo.

*(È approvato).*

Pone a partito l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento testè approvato.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 645, riguardante disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia. (2054)**

GIANTURCO riferisce in luogo del Relatore De Marsico assente e rileva che i territori ex-jugoslavi annessi hanno cessato di costituire, per effetto dell'annessione, zona di operazioni e che pertanto, relativamente ad essi, non possono essere emanati bandi. In tali territori non sono ancora in vigore le varie disposizioni (legge di guerra, norme relative agli immobili di proprietà di persone appartenenti alla razza ebraica, agli immobili esistenti in zone militarmente importanti ed ai beni dei cittadini degli Stati Uniti d'America) le quali sono dirette a vietare trapassi im-

mobiliari in contrasto con gli interessi nazionali tutelati dalle disposizioni stesse.

In mancanza di tali disposizioni e non potendosi provvedere a mezzo di bandi si è reso necessario emanare il Regio decreto-legge 7 maggio 1942-XX, del quale si chiede ora la conversione in legge. Con esso si provvede ad evitare che si verifichino nei territori ex-jugoslavi trapassi di immobili pregiudizievoli ai ricordati interessi nazionali.

Il decreto-legge in parola dispone che gli atti di alienazione, ovvero costitutivi o traslativi di diritti reali, nonché le locazioni di durata superiore ai cinque anni, relativi ad immobili situati nei territori di cui trattasi, devono essere preventivamente autorizzati, sotto comminatoria di nullità, dalle autorità preposte ai medesimi, restando esclusi solo i trasferimenti a causa di morte e i trasferimenti o la costituzione di diritti reali di garanzia.

Nelle vendite immobiliari per pubblici incanti, l'aggiudicazione e l'accettazione dell'offerta di aumento sono prive di efficacia giuridica, se non sono approvate dalla competente autorità.

L'autorità giudiziaria non dovrà procedere all'infavolazione dei diritti in dipendenza degli atti sopraindicati, se non venga fornita la prova dell'intervenuta autorizzazione o approvazione.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative al personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie. (Approvato dal Senato). (2142)**

MACARINI CARMIGNANI, *Relatore*, osserva anzitutto che il disegno di legge si presenta molto bene elaborato. Esso inoltre ha già ottenuto l'approvazione del Senato.

Il provvedimento si propone principalmente due scopi: quello di tutelare, agli effetti della carriera, il personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie che trovasi sotto le armi; e quello di supplire in qualche modo alle vacanze che si lamentano in numerose sedi in conseguenza soprattutto dei richiami alle armi.

Il Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, recante provvidenze a favore dei richiamati

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alle armi nelle assunzioni in ruolo e nelle promozioni del personale statale, non è applicabile *in toto* al personale della Magistratura, in quanto contiene disposizioni che derogano alle norme dell'ordinamento giudiziario, il quale non può essere modificato se non con legge speciale. Ben si addicono peraltro al personale della Magistratura i criteri informativi e le disposizioni generali del citato Regio decreto, gli uni e le altre contenuti negli articoli da 1 a 6, le cui norme vengono ora estese al detto personale dall'articolo 1 del disegno di legge in esame.

Le differenze di carriera tra il personale delle altre Amministrazioni statali e quello della Magistratura sono soprattutto sensibili per ciò che riguarda le promozioni, per le quali non era possibile l'estensione pura e semplice delle disposizioni del Regio decreto surricordato. Il punto più sensibile e netto di differenza si ravvisa nel passaggio dei magistrati da uditori ad aggiunti giudiziari. Mentre nelle altre Amministrazioni dello Stato l'esame per l'accesso al grado ottavo è concepito in funzione di mezzo di selezione dei migliori e quale condizione necessaria per l'ulteriore sviluppo della carriera, l'esame per il grado di aggiunto giudiziario (corrispondente al grado nono dell'ordinamento gerarchico) segna l'immissione definitiva del magistrato all'effettivo esercizio delle funzioni giurisdizionali e l'esclusione, egualmente definitiva, degli elementi ritenuti per due volte inidonei. Pertanto mentre per gli altri impiegati dello Stato l'esame può essere sostituito da un diverso sistema di valutazione dei migliori, per la promozione ad aggiunto giudiziario non è possibile prescindere dall'esame.

Per assicurare ai combattenti le dovute agevolazioni nello sviluppo della carriera, il disegno di legge, tenuta ferma la necessità dell'esame, elimina per i combattenti ogni pregiudizio, assicurando a coloro che conseguono la idoneità, a tutti gli effetti, la posizione di graduatoria e l'anzianità che sarebbe loro spettata qualora avessero conseguito l'approvazione nell'esame al quale avrebbero avuto diritto di partecipare. In altre parole, gli uditori che hanno maturato o matureranno il diritto di partecipare agli esami per la promozione al grado di aggiunto giudiziario e che comprovino di non aver potuto sostenere, perchè mobilitati, in tutto o in parte le relative prove di esame, saranno ammessi a sostenerle nel primo esame che sarà bandito dopo la data di cessazione dello stato di guerra o dopo il loro collocamento in congedo o l'invio in licenza illimitata. In tale caso, essi sono

inclusi, in base alla votazione riportata, al posto che sarebbe ad essi spettato nella graduatoria formata in esito agli esami che avrebbero avuto diritto di sostenere ma ai quali non hanno potuto presentarsi.

Il disegno di legge detta poi numerose altre disposizioni sempre intese allo scopo di tutelare, ai fini della carriera, i magistrati mobilitati.

Sempre allo stesso fine, l'ultima parte del disegno di legge contiene disposizioni riflettenti il personale di Cancelleria.

Propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

**Rinvio della discussione del disegno di legge:  
Norme penali per l'illecito allontanamento dal servizio presso gli stabilimenti statali o privati mobilitati di produzione per la guerra. (2145)**

PRESIDENTE comunica che, su richiesta del Governo, la discussione del disegno di legge viene rinviata.

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per le fusioni di società commerciali. (2146)**

BACCI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame è diretto a consentire che i termini di tre mesi stabiliti dagli articoli 2445 e 2503 del vigente Codice civile, per l'esecuzione delle deliberazioni di fusione delle società per azioni e di riduzione di capitale sociale, vengano abbreviati fino a quindici giorni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia su conforme parere dei Ministri delle finanze e delle corporazioni, qualora la fusione risponda a necessità di pubblico interesse e la riduzione di capitale sia deliberata in occasione di fusione.

Fa rilevare che non si tratta di una disposizione a carattere innovativo. Gli articoli 2445 e 2503 del nuovo Codice civile riproducono sostanzialmente le disposizioni degli articoli 101 e 195 dell'abrogato Codice di commercio, contenenti lo stesso termine di tre mesi, per il quale fu prevista da una legge speciale (23 marzo 1940-XVIII) la possibilità di riduzione fino a quindici giorni. L'articolo 4 di questa legge stabiliva che le norme in essa contenute avrebbero avuto effetto fino

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

alla pubblicazione del nuovo Codice di commercio, che, com'è noto, è stato assorbito dai Libri IV e V del Codice civile. La legge stessa quindi ha cessato di avere vigore in seguito all'entrata in applicazione del nuovo Codice. Permanendo tuttavia l'opportunità di consentire, quando risponda a necessità di pubblico interesse, l'abbreviazione dei ricordati termini, mantenuti inalterati, come ha detto, dal nuovo Codice, si è reso necessario provvedere allo scopo con una nuova legge, quella in esame, che riproduce sostanzialmente le disposizioni di quella citata del 23 marzo 1940.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione ed al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili. (2147)**

PRESIDENTE pone in rilievo che questo disegno di legge rappresenta una magnifica conquista del Ministero della giustizia, al quale va il vivo plauso della Commissione.

FERME, *Relatore*, ravvisa nell'importante provvedimento in esame due parti distinte, corrispondenti ai due elaborati articoli che lo compongono. Nella prima parte sono dettate norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione di cui all'articolo 185 del nuovo Codice di procedura civile; la seconda reca disposizioni sul bollo e sulla registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili. Le une e le altre norme sono in sostanza dirette ad eliminare taluni inconvenienti verificatisi nella prima applicazione del nuovo Codice di rito.

Particolarmente nell'applicazione del provvido istituto della conciliazione avviene non di rado che le parti, nonostante la conciliazione avvenuta ad iniziativa e per opera del giudice, cerchino con qualche pretesto legale di non fare redigere il verbale conclusivo della conciliazione stessa, al fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta per la sua registrazione, e preferiscano, una volta raggiunto l'accordo tra loro, abbandonare senza altre formalità il giudizio. Oltre al pregiudizio per l'Erario dello

Stato che da ciò deriva, viene in tal guisa ad essere frustrato l'interesse pubblico e sociale di far risultare l'avvenuta conciliazione da un atto dell'autorità giudiziaria, il quale, costituendo titolo esecutivo, assicura i diritti delle parti ed evita eventuali futuri inconvenienti e nuove possibili controversie.

Allo scopo, pertanto, di diminuire il danno all'Erario, ma, soprattutto, allo scopo di facilitare, per quanto più è possibile, la conciliazione delle controversie, l'articolo 1 del disegno di legge in esame dispone che i processi verbali di conciliazione siano soggetti al pagamento di una imposta fissa di registro di lire 20, quando la somma di denaro oggetto della convenzione non superi le lire 50 mila; al pagamento della metà della normale imposta di registro quando la somma stessa sia superiore alle lire 50 mila e inferiore alle lire 100 mila; al pagamento della intera imposta quando la somma sia superiore a quest'ultima cifra.

I benefici fiscali si intendono comunque riferiti soltanto ai processi verbali di conciliazione contenenti l'obbligo di pagamento di una somma di denaro, e ne rimangono pertanto escluse, oltre le convenzioni per somme superiori alle 100 mila lire, quelle di altra natura (riguardanti il trasferimento di proprietà e di diritti immobiliari, ecc.).

La seconda parte del provvedimento è diretta ad evitare che le parti debbano sostenere fin dalla loro costituzione in giudizio, fino cioè dall'inizio del processo, l'onere fiscale, che può essere non indifferente, derivante dall'obbligo della regolarizzazione col bollo e col registro degli atti e dei documenti prodotti. A tal fine si stabilisce che l'accertamento agli effetti fiscali circa la regolarità col bollo e col registro degli atti e dei documenti sia fatto dal giudice e dal cancelliere al momento in cui la causa viene rimessa dal giudice istruttore al Collegio per la decisione; e, per il procedimento davanti al pretore e al conciliatore, al momento in cui viene fissata l'udienza di discussione. Si dà così modo alle parti di poter ritirare eventualmente dal fascicolo quegli atti e documenti non in regola con la legge del bollo e del registro che fossero ritenuti superflui per la decisione del merito.

A tale regola è prevista peraltro un'importante eccezione: il detto accertamento agli effetti fiscali deve essere fatto anche prima, nel corso del procedimento, tutte le volte che il giudice dovrà emettere un provvedimento in conseguenza degli atti e dei documenti medesimi.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

FERME, *Relatore*, in armonia con le vigenti disposizioni che assicurano l'esenzione dalle tasse di bollo e di registro degli atti e documenti nelle controversie in materia corporativa quando il valore di esse non superi le lire 2 mila, propone, d'accordo con i camerati Fodale, Censi e Salerno, di aggiungere, in fine all'articolo 1, il seguente comma: « Nulla è innovato per quanto riguarda i processi verbali di conciliazione in materia corporativa, quando il valore della convenzione non superi le lire 2 mila ».

PETRONE concorda con la proposta dei camerati Ferme, Fodale, Censi e Salerno. La Magistratura è di solito restia ad accettare le esenzioni fiscali, quando non siano esplicitamente previste da disposizioni legislative. Nei casi dubbi, poichè quando c'è di mezzo il fisco non di rado l'interpretazione non è pacifica e uniforme, si è reso più volte necessario provocare delle circolari del Ministero di grazia e giustizia per convincere i magistrati e i cancellieri dell'esistenza dell'esenzione. Poichè il disegno di legge in esame, in sostanza, contiene provvedimenti fiscali di portata generale, è opportuno non lasciare dubbi sull'esenzione, che deve rimanere ferma, per i processi verbali di conciliazione nelle controversie in materia corporativa quando il valore non superi le 2 mila lire.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, considera superflua l'aggiunta del comma proposto. Non v'è elemento alcuno, nel provvedimento in esame, che faccia ritenere abrogate le agevolazioni fiscali per le controversie in materia corporativa. Comunque è più opportuno ricordarne la validità con una circolare ministeriale anzichè con una aggiunta superflua, trattandosi di cosa pacifica, in un testo legislativo.

FERME, *Relatore*, non insiste nella proposta di emendamento, appagandosi delle assicurazioni del Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1.  
(*E approvato*).

Pone in discussione l'articolo 2, che è così formulato:

Le disposizioni degli articoli 46 Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3288; 118 e 122 Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti l'autorità giudiziaria sono applicate tutte le volte che il giudice emette un provvedimento in

conseguenza degli atti e dei documenti medesimi.

In ogni altro caso le dette disposizioni sono applicate al momento della remissione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore o al conciliatore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in conformità dell'articolo 62 del Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368.

FODALE ringrazia il Sottosegretario di Stato per aver accolto, nel secondo comma dell'articolo 2, una sua proposta. Rileva per altro che il primo comma (in cui è stato, forse per errore di stampa, richiamato l'articolo 46 in luogo dell'articolo 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e non 3288) riduce notevolmente la portata pratica del beneficio fiscale accordato nel secondo comma.

Infatti alla norma di carattere generale del secondo comma, che dà sostanza al contenuto dell'articolo 2, secondo la quale si consente che gli atti e i documenti prodotti dalle parti siano posti in regola con le leggi sul bollo e sul registro non all'atto della costituzione in giudizio, ma al momento della rimessione della causa dal giudice istruttore al collegio e, per i procedimenti innanzi al pretore e al conciliatore, al momento in cui è fissata la udienza di discussione, viene prevista un'eccezione talmente importante da far dubitare sulla effettiva portata pratica del beneficio fiscale che col secondo comma si è voluto concedere. Stabilisce infatti il primo comma doversi procedere alla regolarizzazione surricordata tutte le volte che il giudice emette un provvedimento in conseguenza di atti e di documenti.

Dato il nuovo sistema del processo civile, tale ultima norma non appare, a suo avviso, giustificata da fondati motivi. Vigente il Codice abrogato, il giudice doveva necessariamente accertare la regolarità degli atti e dei documenti col bollo e con il registro tutte le volte che doveva emettere un provvedimento interlocutorio, perchè quest'ultimo veniva dato con sentenza, con una decisione cioè avente carattere definitivo, salvo riforma nei successivi gradi di giudizio. Ma, nel nuovo rito, i provvedimenti interlocutori vengono dati con ordinanze del giudice istruttore, le caratteristiche delle quali sono la provvisorietà e la non obbligatorietà per lo stesso giudice, che può anche modificare o revocare il provvedimento dato. Non solo, ma queste ordinanze lasciano impregiudicata la facoltà di decisione

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

del collegio, il quale, come dispone l'articolo 178 del Codice e come precisa la relazione al Codice stesso, può riesaminare e diversamente decidere tutte le questioni risolte dal giudice istruttore con ordinanza revocabile.

Ma vi sono anche ragioni di ordine pratico in opposizione alla norma in esame. Innanzi tutto un dubbio: tutte le volte che il giudice vorrà, veduta ad esempio una lettera che è nel fascicolo e che non è bollata, disporre un interrogatorio o altro incumbente, dovrà ordinare che si bolli soltanto quella lettera, oppure tutti i documenti contenuti nel fascicolo depositato? Accettando la prima ipotesi, ordinando alla parte di bollare soltanto la lettera, il giudice verrebbe evidentemente a svelare alle parti il suo intimo pensiero sul provvedimento che intende emanare. Nè può pensarsi che il bollo debba essere applicato dopo che il provvedimento è stato emesso, in quanto il giudice, per l'articolo 122 della legge sul registro, non può tener conto, nè prendere visione di un documento non regolarizzato.

Ciò che gli preme soprattutto affermare è che, data la vastità del potere del giudice istruttore in materia di prove, prescrivendo l'obbligo di regolarizzare il fascicolo tutte le volte che il giudice deve emettere un'ordinanza istruttoria, si viene a ridurre al minimo il beneficio fiscale concesso nel secondo comma dell'articolo 2 e quindi la portata pratica di quella che è veramente una conquista in questo campo e per la quale gli avvocati italiani devono rallegrarsi, dato che rappresenta un'agevolazione procedurale a vantaggio della giustizia.

Meglio sarebbe peraltro precisare che le disposizioni concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti l'autorità giudiziaria sono applicate tutte le volte che il giudice emette in conseguenza degli atti e documenti medesimi (ovvero: sugli atti e documenti medesimi) un provvedimento irrevocabile, o perchè la legge lo dichiara espressamente non impugnabile, o perchè non dispone per esso alcun mezzo di impugnazione.

Si verrebbe in tal modo a restringere il campo di applicazione della eccezione preveduta dal primo comma dell'articolo 2 alla norma generale contenuta nel comma successivo, nel senso che l'obbligo della regolarizzazione non sarebbe richiesto per i provvedimenti provvisori, ma soltanto per quelli definitivi. Ma tutto ciò non è sufficiente allo scopo.

Ciò che solo può risolvere ogni dubbio e nel contempo consentire l'applicazione integrale della norma e realizzare le finalità della legge è l'affermare la possibilità di regolarizzare gli atti al momento del passaggio dalla fase istruttoria alla fase decisoria, pur non contrastando il principio sancito dalle leggi fiscali circa la necessità di provvedere da parte del giudice, su documenti in regola con il bollo ed il registro. Nel procedimento di cognizione, secondo il nuovo Codice di rito, è nella fase decisoria che il giudice « provvede » onde, pur rispettando il principio generale, è solo in questo stadio che occorre procedere alla regolarizzazione. Soltanto così si potrà conservare quel vantaggio per una giustizia rapida e pronta che è nell'intendimento del legislatore fascista.

PRESIDENTE condivide appieno le considerazioni del camerata Fodale sul pericolo che la prima parte dell'articolo riduca fin quasi ad annullarla la portata pratica della seconda.

In effetto il disegno di legge proposto dal Governo ha una sola finalità essenziale: quella di consentire assieme alla rapidità dei giudizi, la possibilità attraverso un opportuno trattamento fiscale di comporre le controversie prima di addossarsi l'onere delle spese di bollo e registro. Ed in realtà con questa legge non si viene a contrastare ai principi generali in materia fiscale, e per contro si dà la concreta possibilità di attuare il giudizio con maggiore prontezza secondo i principi fondamentali del nuovo Codice. D'altra parte ciò che interessa stabilire è il complesso delle nuove norme nel campo dei giudizi di cognizione, restando fermo, come si ripete, il principio generale della legge fiscale. Propone quindi di sostituire l'articolo 2 con il seguente nuovo testo:

« Le disposizioni degli articoli 44 Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268; 118 e 122 Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti l'autorità giudiziaria sono applicate al momento in cui il giudice emette un provvedimento in conseguenza degli atti e documenti medesimi.

Nel processo di cognizione durante la istruzione della causa, la disposizione del comma precedente si applica soltanto al momento della remissione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore o al conciliatore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in con-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

formità dell'articolo 62 del Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368 ».

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, sarebbe disposto, per quanto lo concerne, ad accogliere la proposta del Presidente; fa però notare che il disegno di legge in esame investe anche la competenza del Ministero delle finanze, e che quindi, prima di apportare una così importante modifica, sarebbe opportuno interpellarne il Ministro.

PRESIDENTE osserva che il provvedimento risponde a necessità urgentemente sentite e non è opportuno rinviarne l'approvazione. La Commissione confida che il Ministero delle finanze non vorrà opporsi all'introduzione della modifica, la quale, in sostanza, è diretta ad assicurare efficacia alla norma sostanziale ed innovativa della regolarizzazione del fascicolo al momento della decisione del merito delle cause.

Pone pertanto a partito l'articolo 2 nel testo da lui proposto.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Rinvio dell'esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE, *Relatore*, fa presente che l'incartamento relativo alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il Consigliere nazionale Barbieri, per l'articolo 650 del Codice penale, è molto voluminoso. Chiede alla Commissione il rinvio dell'esame della domanda stessa, per poterne meglio approfondire lo studio.

*(Così rimane stabilito).*

**La riunione termina alle 13.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1257, recante norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'Autorità in materia di generi alimentari di prima necessità. (1775-B)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1257, recante norme sull'efficacia vincolante dei prezzi fissati dall'Autorità in materia di generi alimentari di prima necessità *con le seguenti modificazioni:*

*Nel titolo, alle parole:* generi alimentari di prima necessità, *è sostituita la parola:* merci.

*Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

ART. 1.

Nei contratti di compra-vendita di merci, conchiusi posteriormente all'andata in vigore del Regio decreto-legge 8 luglio 1941-XIX, n. 743, ogni pattuizione di prezzo superiore ai prezzi stabiliti dall'Autorità competente, è, a norma dell'articolo 1339 del codice civile, sostituita di diritto dal prezzo che l'Autorità ha fissato, o successivamente fissasse, con riferimento al tempo in cui il contratto ha avuto o deve avere esecuzione.

Resta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.

ART. 2.

Il compratore ha azione per la restituzione dell'eccedenza del prezzo eventualmente pagato, eccetto il caso che per il fatto abbia riportato condanna penale.

L'azione si prescrive nel termine di sei mesi dalla data in cui l'Autorità ha fissato il prezzo.

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni. (1922)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1941-XX, n. 1670, contenente disposizioni circa la competenza delle controversie in materia di requisizioni, *con la seguente modificazione:*

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È devoluta alla competenza del Comitato giurisdizionale centrale istituito con Regio decreto 21 giugno 1941-XIX, n. 688, la cognizione di tutte le controversie relative a requisizioni eseguite nel Regno, durante lo stato di guerra e a causa della guerra, per quanto riguarda sia la legittimità del provvedimento, sia la determinazione del prezzo e delle indennità.

« Per il procedimento si osservano le forme e i termini prescritti dai Regi decreti 18 agosto 1940-XVIII, n. 1741 e 21 giugno 1941-XIX, n. 688.

« Sono eccettuate le controversie in materia di requisizione del naviglio mercantile, regolate dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1154 ».

**Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 645, riguardante disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia. (2054)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 maggio 1942-XX, n. 645, riguardante disposizioni concernenti gli atti di alienazione costitutivi o traslativi di diritti reali sui beni immobili situati nei territori dell'ex-Regno di Jugoslavia.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Disposizioni relative al personale della Magistratura e delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie. (2142)**

## TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI  
IL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

## ART. 1.

Sono estese al personale della Magistratura le disposizioni contenute negli articoli 1 a 6 del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27.

## ART. 2.

Gli uditori che hanno maturato o matureranno il diritto a partecipare agli esami per la promozione al grado di aggiunto giudiziario e che comprovino, nei modi e nei casi previsti dall'articolo 2 del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, di non aver potuto sostenere in tutto o in parte le relative prove di esame, saranno ammessi a sostenerle nel primo esame che sarà bandito dopo la data di cessazione dello stato di guerra o dopo il loro collocamento in congedo o l'invio in licenza illimitata. I predetti uditori e quelli che, avendo sostenuto l'esame per la promozione al grado di aggiunto giudiziario, comprovino, nei modi e nei casi predetti, di non averlo potuto sostenere nella sessione alla quale avrebbero avuto diritto di partecipare, sono inclusi, in base alla votazione riportata, al posto che sarebbe ad essi spettato nella graduatoria formata in esito agli esami che avrebbero avuto diritto di sostenere, con la stessa decorrenza della promozione a tutti gli effetti.

Ai fini del precedente comma, le promozioni già effettuate e quelle da conferire in esito agli esami indetti o da indire durante l'attuale stato di guerra, si intendono disposte con riserva di anzianità.

## ART. 3.

Gli attuali uditori di pretura, che, per qualsiasi ragione non hanno partecipato agli esami per la promozione a pretore aggiunto e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo 132, primo comma dell'Ordinamento giudiziario, sono ammessi agli esami per aggiunto giudiziario intendendosi dispensati dalle prove di diritto amministrativo ma dovranno partecipare all'esame speciale integrativo, di cui

all'articolo 261 dell'Ordinamento, ai fini del passaggio nel ruolo della Magistratura collegiale.

Si applica ad essi il disposto dell'articolo precedente.

## ART. 4.

Il termine per la presentazione dell'istanza e dei titoli per la partecipazione al concorso per titoli ed allo scrutinio a turno di anzianità per la promozione ai gradi di consigliere di Corte di cassazione ed equiparati, di consigliere di Corte d'appello ed equiparati, e di primo pretore, è raddoppiato nei riguardi dei magistrati richiamati alle armi in dipendenza dell'attuale stato di guerra.

I detti magistrati sono esonerati dall'osservanza del periodo obbligatorio a cui debbono riferirsi i lavori giudiziari da presentare agli effetti del concorso e dello scrutinio.

I magistrati appartenenti a reparti mobilitati dislocati fuori del territorio del Regno e quelli residenti all'Estero, in Libia, nei possedimenti dell'Egeo e in Africa Orientale sono ammessi di ufficio allo scrutinio o al concorso cui avrebbero diritto di partecipare, e sono dispensati dalla produzione di qualunque titolo.

Il giudizio nei loro riguardi è deliberato sulla base dei titoli e documenti eventualmente già prodotti, nonché dei rapporti informativi e di tutti gli elementi di valutazione risultanti del fascicolo personale.

La Commissione giudicatrice del concorso e la competente Sezione del Consiglio superiore della Magistratura possono disporre la ispezione di cui all'articolo 159, secondo comma, dell'Ordinamento giudiziario, presso l'ultimo ufficio al quale ha appartenuto il magistrato durante la sua permanenza nel Regno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi ed agli scrutini già banditi ed a quelli in corso di espletamento.

## ART. 5.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze, saranno emanate, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative ed esecutive per la estensione al personale della Magistratura delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, nonché tutte le altre necessarie per l'attuazione degli articoli precedenti.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## ART. 6.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di destinare con funzioni giurisdizionali ai tribunali e alle preture con funzioni in sottordine, nelle sedi dove esistano posti vacanti che non sia possibile coprire diversamente, gli uditori giudiziari, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, per gravi ed inderogabili esigenze di servizio, indipendentemente dal requisito del compimento del periodo di tirocinio prescritto dagli articoli 129 e 269 dell'Ordinamento.

Nella composizione del collegio non può intervenire più di un uditore con funzioni di giudice.

L'esercizio della facoltà indicata nel primo comma non importa alcuna modificazione circa la posizione giuridica ed il trattamento economico degli uditori, quali sono regolati dalle disposizioni vigenti.

Per lo stesso periodo di tempo il Ministro ha facoltà di trattenere, nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni, i giudici e i sostituti procuratori del Re Imperatore, promossi al grado superiore, lasciando vacanti nelle Corti di appello e nelle Procure generali un corrispondente numero di posti.

I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati con decreto Reale.

## ART. 7.

Il concorso per esame integrativo, di cui agli articoli 256 e 257 dell'Ordinamento giudiziario per i pretori nominati dopo il 1930, aspiranti al passaggio nel ruolo della Magistratura collegiale sarà indetto nel trimestre successivo alla data di cessazione dello stato di guerra.

Nello stesso periodo sarà indetto altresì, l'esame speciale integrativo di idoneità, previsto dall'articolo 261 dell'Ordinamento giudiziario.

Fino all'esito degli esami predetti è data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di destinare provvisoriamente gli aggiunti giudiziari ai posti vacanti nei tribunali e nelle Regie procure, riservati ai pretori, ai sensi dell'articolo 142 dell'Ordinamento.

La disposizione dell'articolo 262 dell'Ordinamento medesimo si applica anche agli aggiunti nominati anteriormente all'entrata in vigore dell'Ordinamento, che dichiarino di gradire la destinazione in pretura.

## ART. 8.

Per l'esercizio della facoltà conferita al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 270 dell'Ordinamento giudiziario non è richiesto il consenso dei pretori inamovibili i quali, durante l'applicazione, possono, altresì, essere trasferiti, a giudizio del Ministro, in altra sede, per esigenze di servizio.

La disposizione dell'articolo 270 predetto si applica anche nei riguardi degli aggiunti giudiziari.

## ART. 9.

La prima richiesta di scrutinio per la promozione al grado di primo pretore, dopo la entrata in vigore dell'Ordinamento giudiziario approvato dal Regio decreto 30 gennaio 1941-XIX, n. 12, può comprendere un numero di magistrati da determinarsi dal Ministro, senza la limitazione contenuta nell'articolo 175 dell'Ordinamento medesimo.

## ART. 10.

Qualora, per necessità di servizio, non sia possibile dare applicazione integrale alla tabella delle sedi di primo pretore, allegato *M*) dell'Ordinamento giudiziario, i posti di pianta di pretore potranno continuare ad essere occupati dai primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori ed aggiunti giudiziari.

I primi pretori, i pretori e gli aggiunti giudiziari che occupino posti non propri del loro grado secondo la pianta degli uffici giudiziari, saranno trasferiti, una volta cessata la necessità del servizio, ed in ogni caso, non oltre un biennio dalla data di cessazione dello stato di guerra, in altra sede anche di ufficio, ai fini dell'attuazione della tabella predetta.

## TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI  
IL PERSONALE DI CANCELLERIA

## ART. 11.

Sono estese al personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie le disposizioni contenute nel Regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, con le modalità stabilite nei seguenti articoli.

## ART. 12.

I posti di grado IX nel gruppo *B* e di grado 11° nel gruppo *C*, disponibili alla data di pubblicazione del Regio decreto 6 gennaio

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1942-XX, n. 27, nei ruoli delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie e degli aiutanti di Cancelleria, e quelli che si renderanno successivamente disponibili nei detti gradi dei rispettivi ruoli fino alla data di cessazione dello stato di guerra, sono conferiti mediante promozione per merito comparativo su parere favorevole della Commissione centrale di scrutinio, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 40 e 41 del Regio decreto-legge 8 maggio 1924-II, n. 745, nell'articolo 9 del Regio decreto 6 gennaio 1942-XX sopraccitato; nel decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in data 15 aprile 1942-XX e nel Regio decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125 e successive modificazioni.

## ART. 13.

Sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado 9° del gruppo *B* i funzionari appartenenti ai gradi 10° ed 11° e per la promozione al grado XI nel gruppo *C*) gli aiutanti del grado XII dello stesso ruolo, i quali, alla data del decreto che indice lo scrutinio abbiano compiuto rispettivamente almeno 10 anni di servizio complessivo nei gradi X e XI e 9 anni di servizio complessivo nei gradi XII e XIII, tenuto conto dell'eventuale periodo di volontariato, delle abbreviazioni o riduzioni dei periodi minimi di anzianità concessi dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami per promozione al grado IX di gruppo *B* e per la designazione di anzianità congiunta al merito per le promozioni al grado XI di gruppo *C*), e che, a giudizio della Commissione di vigilanza, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

**Provvedimenti per le fusioni di società commerciali. (2146)**

## ARTICOLO UNICO.

Il termine di tre mesi, stabilito dall'articolo 2503 del Codice civile per l'attuazione della fusione delle società, può essere ridotto fino a quindici giorni con decreto emanato dal Ministro per la grazia e giustizia su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, qualora la fusione risponda a necessità di pubblico interesse. Con lo stesso decreto di abbreviazione del termine il Ministro per la grazia e giustizia può prescri-

vere determinate forme supplementari di pubblicità delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine medesimo.

Le disposizioni precedenti si applicano anche per il termine di tre mesi, stabilito dall'articolo 2445 del Codice civile, quando la riduzione del capitale ivi preveduta sia deliberata in occasione della fusione.

**Norme relative alla registrazione dei processi verbali di conciliazione ed al bollo e alla registrazione degli atti e dei documenti prodotti dalle parti nei procedimenti civili. (2147)**

## ART. 1.

I processi verbali delle convenzioni concluse in seguito a conciliazione delle parti, a norma dell'articolo 185 del Codice di procedura civile, limitatamente a quelle aventi per oggetto il pagamento di somme di danaro, sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di registro di lire venti quando l'ammontare di tali somme non eccede le lire cinquantamila.

Quando il pagamento di somme di danaro eccede lire cinquantamila e non lire centomila il processo verbale di conciliazione è soggetto alla imposta di registro stabilita dalla legge vigente ridotta alla metà.

Quando l'importo eccede lire centomila sono dovute le normali imposte di registro.

## ART. 2.

Le disposizioni degli articoli 44 Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3268; 118 e 122 Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3269, concernenti il bollo e la registrazione degli atti e documenti da prodursi avanti l'autorità giudiziaria sono applicate al momento in cui il giudice emette un provvedimento in conseguenza degli atti e documenti medesimi.

Nel processo di cognizione durante l'istruzione della causa la disposizione del comma precedente si applica soltanto al momento della remissione della causa dal giudice istruttore al collegio, a norma dell'articolo 189 del Codice di procedura civile, e, per il procedimento innanzi al pretore o al conciliatore, al momento in cui è fissata l'udienza di discussione in conformità dell'articolo 62 del Regio decreto 18 dicembre 1941-XX, n. 1368.

